

**AGEVOLAZIONI
IPT DELIBERATE DALLE AMMINISTRAZIONI
PROVINCIALI**

NUOVI REGOLAMENTI IPT

**SCHEDA DI SINTESI INFORMAZIONI PER
LA GESTIONE IPT**

AGGIORNAMENTO n.39

PREMESSA

La presente scheda di sintesi si propone di creare uno strumento che riassume tutte le informazioni utili per la gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione.

In primo luogo si riporta in allegato un file excel che evidenzia, per ogni Provincia, le informazioni "base" e la presenza di eventuali "particolarità" deliberate dalle Amministrazioni Provinciali

Per la consultazione e la verifica del dettaglio delle informazioni riportate schematicamente nel citato prospetto, si allega la consueta scheda descrittiva delle agevolazioni IPT deliberate dalle singole Amministrazioni Provinciali implementata con le principali novità derivanti dall'eventuale adozione, in tutto o in parte, delle disposizioni innovative del nuovo testo di Regolamento IPT.

1. AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

Molte Province hanno deliberato agevolazioni IPT a favore di alcune categorie di portatori di handicap per le quali il Legislatore non ha predisposto l'esenzione.

Il provvedimento della Provincia di **Lucca** riguarda **tutti i disabili non inclusi nella normativa nazionale** per i quali è prevista una riduzione al 10% dell'IPT (per il corretto calcolo degli importi bisogna inserire nel campo disabile il carattere "L" previsto dalle procedure telematiche).

La Provincia di **Arezzo** ha deliberato la riduzione dell'IPT al 50% per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap, non ricompresi nelle esenzioni IPT statali né nelle agevolazioni previste dalla stessa Provincia per i disabili sensoriali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L.104/1992 (per il corretto calcolo degli importi selezionare "Z" nel campo disabile)

La Provincia di **Crotone** ha previsto la riduzione al 70% della IPT per le iscrizioni e le vendite a favore dei portatori di handicap - o di soggetti di cui risultino fiscalmente a carico - non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i c.d. disabili sensoriali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. Tale riduzione d'imposta per i motocicli e per le autovetture, senza limitazione per gli atti soggetti ad IVA e con limitazione di potenza a 100 KW nel caso di atti non soggetti ad IVA (per il corretto calcolo degli importi selezionare "K" nel campo disabile)

La provincia di **Vibo Valentia** ha deliberato la riduzione dell'Ipt al 25% per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, inclusi i c.d. disabili sensoriali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art.3 della L. 104/1992. (per il corretto calcolo degli importi selezionare "Y" nel campo disabile)

La provincia di **Catania** ha previsto- a far data dal 01.01.2010- l'applicazione dell'Ipt nella misura fissa di cui al punto 2 del D.M 435/98 per le formalità traslative o dichiarative riguardanti autoveicoli o motoveicoli, anche non adattati, intestati a

soggetti portatori di handicap non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, ma comunque affetti da minorazione ai sensi della L. 104/1992. (le procedure per il calcolo degli importi non sono ancora state rilasciate).

Altre Province, invece, hanno previsto agevolazioni a favore dei **disabili sensoriali**, secondo il dettaglio riportato nella seguente tabella nella quale è indicato anche il carattere da inserire nel campo disabile per il corretto calcolo degli importi da parte delle procedure telematiche. (per le Province contrassegnate con * le procedure per il calcolo degli importi non sono ancora state rilasciate):

PROVINCE	RIDUZIONI IPT	FLAG PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI
Asti, Bergamo, Brescia Como, Chieti, Cremona, Lecco, Lodi, Massa Carrara, Medio Campidano, Milano, Novara* , Olbia-Tempio, Padova, Pavia, Piacenza, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Salerno *, Siena, Varese, Verbano Cusio Ossola, Vibo Valentia	riduzione al 25%	Y
Mantova,	riduzione al 25%	H
Belluno, La Spezia, Perugia, Terni, Trapani *	riduzione al 50%	Z
Arezzo, Genova, Grosseto, Imperia, Pisa, Potenza, Pordenone, Savona, Sondrio, Verona, Vicenza,	riduzione al 10%	G
Forlì Cesena, Pescara, Udine, Ravenna	riduzione al 20%	F
Alessandria	riduzione al 20%	H
Ancona, Aosta, Cuneo, Frosinone, Latina, Livorno, Macerata, Pesaro Urbino, Pistoia, Siracusa Vercelli,	riduzione al 5%	X
Foggia	Riduzione al 75%	M
Sassari, Trento. Catania*	esenzione totale	Q

*Le procedure automatizzate non sono ancora state implementate.

Le agevolazioni vanno calcolate sull'intero importo dell'IPT, comprensivo quindi delle percentuali di maggiorazione previste dalle Amministrazioni Provinciali, e riguardano gli atti di natura traslativa o dichiarativa relativi ad autoveicoli e a motoveicoli anche non adattati intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale oppure a familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico (su quest'ultimo punto siamo in attesa di parere da parte della Provincia di Padova per le agevolazioni deliberate dalla Provincia).

Fa eccezione a tale principio l'agevolazione stabilita dalla Provincia di **Pordenone** che ha invece previsto che la riduzione dell'IPT debba essere calcolata sulla cd Tariffa Base stabilita con DM 435/98

Le Province indicate in tabella hanno individuato i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni come segue:

- **Genova e Savona** richiedono l'accertamento dello stato di gravità (art.3, comma3, L.104/92);
- **Alessandria, Arezzo, Asti, Belluno, Bergamo, Chieti, Catania,** (la Provincia in questo caso ha stabilito che la riduzione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni), **Cremona, Cuneo , Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Grosseto,Imperia, La Spezia, Latina, Lecco, Livorno, Lodi, Medio Campidano, Milano, Novara, Olbia-Tempio, Padova, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Pisa,Pordenone, Pistoia, Ravenna,Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Terni, Trento, Udine, Varese,Verbanò Cusio Ossola, Trapani, Vercelli Verona e Vicenza** riconoscono le agevolazioni ai soggetti rientranti nei casi previsti dall'art.1 comma 2 della L.68/1999 e dalla circolare n.72 del 30/7/2001 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso;si evidenzia, inoltre, che la Provincia di **Belluno** ha stabilito che la riduzione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni e con riferimento ad un solo veicolo , salvo i casi in cui il veicolo risulti cancellato dal PRA. Analogamente la Provincia di Foggia ha previsto che l'agevolazione si possa riconoscere limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun disabile, salvo il caso in cui lo stesso risulti venduto o cancellato dal PRA. Inoltre , la Provincia ha stabilito che nel caso in cui il disabile sensoriale risulti titolare di redditi propri superiori al limite vigente per essere considerati " familiari fiscalmente a carico" (vedasi DPR n.917 del 22 dicembre 1986), il veicolo deve essere obbligatoriamente intestato al disabile stesso, anche se sprovvisto di permesso di guida.

- **Ancona, Macerata e Pesaro Urbino**, pur richiedendo l'indennità di accompagnamento, ricomprendono nel beneficio anche l'indennità speciale prevista per i ciechi con residuo inferiore a 1/20 e l'indennità di comunicazione prevista per i sordomuti (rispettivamente, artt. 3 e 4 della L.508/1998);
- le Province di **Aosta, Massa Carrara e Rimini** riconoscono l'agevolazione ai soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art.1 comma 2 della Legge n.68/1999 e dalla circolare n. 72 del 30/07/2001, purché sia stata concessa l'indennità di accompagnamento
- tutte le **altre Province** riconoscono le agevolazioni a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da avere determinato l'indennità di accompagnamento.

Infine si ritiene opportuno ricordare quali veicoli a motore possono essere oggetto degli atti di natura traslativa o dichiarativa per la cui trascrizione è possibile richiedere di usufruire delle suddette agevolazioni:

autovetture, autoveicoli promiscui, autoveicoli per trasporto specifico, motocarrozze, motoveicoli per uso promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, di cilindrata fino a 2000 c.c. per i veicoli con alimentazione a benzina e 2800 c.c. per quelli con alimentazione a gasolio.

Su quest'ultimo punto la Provincia di **La Spezia** si differenzia dalle altre in quanto ha concesso le agevolazioni solo per le autovetture, senza alcuna limitazione nel caso di atti soggetti ad IVA e fino a 100 KW nel caso di atti non soggetti ad IVA.

2. AGEVOLAZIONI PREVISTE PER I TRASFERIMENTI DI PROPRIETA' PER SUCCESSIONE EREDITARIA

Arezzo e **Lucca** hanno previsto per questo tipo di formalità la corresponsione del 10% dell'IPT dovuta. La Provincia di **Arezzo** ha stabilito che per usufruire dell'agevolazione in parola è necessario allegare alla documentazione della

formalità da presentare al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio .Le procedure applicative per il calcolo importi effettueranno - in modalità automatica- la corretta imputazione dell'Ipt dovuta a fronte dell'impostazione del campo " data apertura successione".

Chieti, Pistoia e Verona (a far data dal 01/01/2008), **Aosta e Parma** (a far data dal 01/01/2009) e **Foggia** (a far data dal 30/03/2009) hanno deliberato la riduzione dell'IPT nella misura del 90% per la trascrizione a favore di tutti gli eredi (flag A) e del 10% (flag E) a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo, tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore.

Stessa agevolazione è stata prevista dalla Provincia di **Massa Carrara** che, a differenza delle Province di cui al punto precedente, ha previsto l'agevolazione anche nel caso di trasferimento successivo a favore di soggetti terzi, di contro non è prevista alcuna agevolazione nel caso di contestuale successivo trasferimento di proprietà a favore di soggetto esente (es: soggetti che fanno commercio veicoli o disabili).

La Provincia di **Vibo Valentia** ha previsto , in caso di formalità consecutive da trascrivere a seguito di successione ereditaria, l'esenzione dall'Ipt per la trascrizione a favore di tutti gli eredi (flag I) e l'applicazione della tariffa fissa dell'IPT (da calcolarsi con la maggiorazione al 20% nel caso di autovettura fino a 53 KW e al 30% in tutti gli altri casi), per la trascrizione a favore dell'unico erede che intende intestarsi il veicolo.(Flag J) Nel caso di acquisto **mortis causa** senza successivo trasferimento della proprietà, invece, verrà applicata la tariffa base dell'IPT (da calcolarsi, anche in questo caso, con la maggiorazione al 20% nel caso di autovettura fino a 53 KW e al 30% in tutti gli altri casi).

Le Province di **Biella, Catania**(a far data dal 01.01.2010 e limitatamente all'accettazione di eredità), **Campobasso**, (dal 01.01.2010) **Cremona, Milano, Olbia-Tempio, Pavia, Perugia, Reggio Calabria, Varese** (a far data dal 01.01.2008), **Lecco, Lodi, Mantova, Medio Campidano, Pordenone, Sassari e Udine** (a far data dal 01/01/2009), **Trapani** (a far data dal 7/12/2009) e **Salerno** (a far data dal 01/01/2010) hanno deliberato l'applicazione dell'Ipt in misura fissa, comprensiva della maggiorazione deliberata dalla Provincia, in tutti i casi di trascrizione di acquisto di veicoli tra privati

mortis causa, Le procedure applicative per il calcolo importi effettueranno - in modalità automatica (esclusi, Campobasso, Catania, Trapani e Salerno che sono ancora da gestire) - la corretta imputazione dell'Ipt dovuta a fronte dell'impostazione del campo " data apertura successione".

La Provincia di **Torino** ha previsto l'applicazione dell'IPT in misura fissa con percentuale di maggiorazione al 20%.

A far data dal 01 gennaio 2009 , anche la Provincia di **Pesaro-Urbino**, ha previsto che per le formalità consecutive di acquisto mortis causa tra privati (flag I) e successiva rivendita a uno o più eredi (Flag J) sia dovuta - per entrambe- l'IPT in misura fissa. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente e non è prevista riduzione nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento ad un soggetto terzo, tale controllo non è effettuato da procedura ma è a carico dell'operatore.

La Provincia di **Frosinone** ha previsto le seguenti agevolazioni per le formalità di successione ereditaria presentate dal 01/01/2009:

- riduzione dell'IPT nella misura del 90% (flag A) per la trascrizione a favore di tutti gli eredi e del 10% (flag E) a favore dell'erede che vuole intestarsi il veicolo. Si precisa che per godere dell'agevolazione i due trasferimenti di proprietà devono essere presentati contestualmente;
- riduzione IPT nella misura del 90% (flag A) a favore di tutti gli eredi e IPT proporzionale a favore di un soggetto terzo che vuole intestarsi il veicolo. Anche in questo caso per godere dell'agevolazione i due trasferimenti devono essere presentati contestualmente;
- riduzione IPT nella misura del 50% (flag Z) a fronte di trasferimento di proprietà per successione ereditaria a favore di tutti gli eredi

La Provincia di **Piacenza** ha previsto , invece, l'applicazione dell'Ipt fissa (comprensiva della maggiorazione) in tutti i casi di trasferimento d'azienda da genitore a figli *mortis causa* a condizione che uno degli eredi prosegua l'esercizio

dell'attività d'impresa. Per il corretto calcolo degli importi valorizzare il campo "data apertura successione" e selezionare il flag "P" presente nel campo "Agevolazione disabile".

➤ VEICOLI ECO COMPATIBILI

La Province di **Ascoli Piceno, Pesaro Urbino, Potenza, e Ravenna** hanno confermato la maggiorazione del 20% rispetto alla tariffa base di cui al D.M.435/1998 per i veicoli elettrici, ibridi, alimentati a gas metano e GPL.

La provincia di **Pavia e Lodi** hanno previsto la riduzione ad 1/2 dell'Ipt per i veicoli a trazione elettrica e per quelli alimentati ad idrogeno.

La provincia di **Ancona**, pur avendo deliberato per l'anno 2008, l'aumento della tariffa IPT al 30%, ha previsto l'esclusione da tale aumento a fronte di formalità aventi ad oggetto autovetture con emissione di CO2 fino a 120g/km per le quali è prevista una maggiorazione solo del 10%(per il corretto calcolo degli importi selezionare "C" nel campo esenzione)

La Provincia di **Cremona** ha deliberato la riduzione al 50% dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione elettrica, esclusiva o doppia, e per quelli ad idrogeno. Tale riduzione IPT non è cumulabile con altre agevolazioni(es: agevolazioni ai disabili sensoriali, veicoli speciali,ecc.); la parte potrà precisare sulla nota di presentazione quale agevolazione IPT vuole richiedere.

La Provincia di **Vicenza** ha previsto, per l'anno 2008, l'applicazione della tariffa base dell'IPT, quindi senza alcuna maggiorazione, per i veicoli ad alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.

La Provincia di **Macerata** ha previsto la riduzione del 20% della tariffa IPT per le formalità di prima iscrizione aventi ad oggetto veicoli ad alimentazione, esclusivo o doppio, a gas metano o GPL e per i veicoli con alimentazione elettrica.

La Provincia di **Salerno** ha previsto, a far data dal 01/01/2010, la riduzione ad 1/4 dell'IPT a fronte di veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno.

➤ **ATTI SOCIETARI**

La Provincia di **Mantova** ha stabilito che per le formalità di trascrizione di atti di fusione o scissione societaria l'IPT è dovuta nella stessa misura degli atti soggetti ad IVA. Tale agevolazione, con il nuovo Regolamento Ipt operativo dal 01 gennaio 2009, viene estesa a tutti gli atti societari di competenza della suddetta Provincia.

A far data dal 1 gennaio 2008 le Amministrazioni Provinciali di **Biella, Chieti, Cremona, Milano, Olbia-Tempio, Pavia, Perugia, Reggio Calabria e Varese** hanno previsto, nel proprio Regolamento, il pagamento dell'IPT in misura fissa, comprensivo della percentuale di maggiorazione prevista dalla Provincia, a fronte di trascrizione di atti societari che comportino trasferimenti di proprietà; stessa agevolazione è stata prevista, a far data dal 01/01/2009, dalle Amministrazioni Provinciali di **Frosinone, Imperia, Lecco, Lodi, Massa Carrara, Medio Campidano, Pesaro Urbino, Pordenone, Rieti, Sassari e Udine**.

A far data dal 01/01/2010 anche le Province di **Aosta, Campobasso, Latina, Salerno, e Trapani** hanno previsto la medesima agevolazione. L'aggiornamento delle procedure, per il corretto calcolo degli importi, è già operativo per le Province di Aosta e Latina; nelle more delle implementazioni SW le formalità di competenza delle altre Province, che hanno deliberato tale agevolazione per l'anno 2010, dovranno essere presentate agli Sportelli dell'Ufficio Provinciale ACI.

Anche la Provincia di **Trieste** ha previsto il pagamento dell'IPT in misura fissa a fronte di atti societari precisando che l'agevolazione va applicata alle formalità presentate dal 01.01.2010 a prescindere dalla data dell'atto.

La Provincia di **Torino** ha previsto, a fronte di atti societari, l'IPT fissa con percentuale di maggiorazione al 20%, la Provincia di **Vibo Valentia**, invece, con percentuale di maggiorazione al 30%.

Per il corretto calcolo degli importi dovrà essere valorizzato, nel campo forma atto presente nella maschera documentazione delle procedure telematiche, uno dei seguenti valori:

- 1) **VA**: Atto societario- Atto pubblico
- 2) **VB**: Atto societario- Scrittura privata
- 3) **VC**: Atto societario.- Sentenza Giudiziarria
- 4) **VD** :Atto societario - Atto Amministrativo

➤ ESENZIONE A FAVORE DELLE IPAB

Le Province di **Asti, Biella, Chieti, Cuneo, Olbia-Tempio, Perugia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Torino, Vercelli e Vibo Valentia** hanno deliberato l'esenzione dal pagamento dell'Imposta per le formalità basate su atti a favore delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato (IPAB) ai sensi dell'art.4 c. 5 del D. Lgs. 207/2001.

Stessa esenzione è stata deliberata, a far data dal 01/01/2009, anche dalle Amministrazioni Provinciali di **Aosta, Frosinone, Imperia, Macerata, Mantova, Medio Campidano, Parma, Pordenone, Rieti, Sassari, Udine e Verona**, a far data dal 30 marzo 2009, dalla Provincia di **Foggia** e dal 01/01/2010 dalla Provincia di Salerno e di **Campobasso e Novara**.

Detta esenzione si applica solo a condizione che l'Istituzione dichiari di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria."

Per la gestione automatizzata del calcolo degli importi dovuti a fronte di tali tipologie di formalità, è stato introdotto- nel campo " agevolazioni disabili" il flag "B (esclusi Salerno e Campobasso che sono ancora da gestire).

➤ ONLUS:

Alcune Province (così come evidenziato nell'allegato file excel) hanno previsto l'esenzione dell'IPT per le formalità a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. n.460/97, fa eccezione la Provincia di **Bolzano** che ha invece previsto la corresponsione dell'IPT in misura fissa.

Le Procedure non prevedono alcun flag ad hoc per la gestione di tali casistiche, pertanto, per il corretto calcolo degli importi è necessario selezionare il flag "I" presente nel campo esenzione (ad eccezione delle formalità di competenza Bolzano che possono essere gestite dall'Ufficio Provinciale attraverso la forzatura importi).

➤ CANCELLAZIONI DI IPOTECHE

Le Province di **Biella, Salerno e Torino** hanno precisato che l'esenzione IPT per la cancellazione di ipoteche legali o convenzionali (art.3 comma 13 bis D.L.185/2008 convertito nella L.2/2009) si applicano esclusivamente alle formalità relative ad ipoteche iscritte dal 29/01/2009.

➤ ALTRE CASISTICHE PARTICOLARI:

- La Provincia di **Alessandria** ha previsto la riduzione dell'80% dell'IPT per le formalità aventi ad oggetto iscrizioni e trasferimenti di proprietà relativi a veicoli acquistati dalla Provincia di **Alessandria** (per il corretto calcolo degli importi digitare nel campo disabile il flag "P");
- la Provincia di **Bolzano** ha stabilito che in caso di richieste di trascrizione al PRA di più passaggi di proprietà c.d. consecutivi (cioè sul medesimo veicolo e nella stessa giornata) l'IPT è dovuta soltanto sull'ultima formalità. Tale esenzione non deve essere applicata nel caso di richieste presentata oltre il sessantesimo giorno dalla sottoscrizione del passaggio di proprietà. Pertanto qualora la prima o anche più formalità del lotto delle consecutive siano "tardive", risultano dovute - per ogni formalità scaduta - non solo l'IPT ma anche le sanzioni e gli interessi moratori;

- la Provincia di **Ascoli Piceno** ha confermato il 20% rispetto alla tariffa base di cui al D.M.435/1998 (contro la maggiorazione del 30% prevista per tutte le altre casistiche):
 - per le formalità aventi ad oggetto veicoli con data di immatricolazione antecedente al **01/01/1997**;
 - per le formalità aventi ad oggetto veicoli con potenza inferiore a 53 KW (indipendentemente dal tipo di veicolo, dal codice formalità e dall'assoggettamento ad IVA degli atti);
 - per le formalità aventi ad oggetto veicoli il cui dato fiscale non è rappresentato dai KW (es: autocarri, rimorchi per trasporto di cose o di persone ecc.);
 - per le formalità ipotecarie.

- la Provincia di **Torino**, in occasione dell'aumento al 30% della maggiorazione dell'IPT base di cui al DM.435/98, ha confermato la maggiorazione del 20% nel caso di atti soggetti ad IVA allo scopo di salvaguardare lo sviluppo dei settori economici che operano nel settore dei veicoli.

- La Provincia di **Vibo Valentia**, nel confermare per l'anno 2008 la maggiorazione al 20% della tariffa base dell'Ipt, ha deliberato l'aumento al 30% della maggiorazione in parola per le formalità basate su atti soggetti ad Iva, nonché per quelle relative ad atti non aventi contenuto patrimoniale.

- La Provincia di **Perugia** ha previsto la corresponsione dell'Ipt fissa per le vendite o le donazioni a favore di consanguinei entro il primo grado di parentela.(gestione automatizzata tramite flag "V").

- (La Provincia di **Pisa** ha previsto la riduzione del 90% dell'IPT per gli atti a favore delle Cooperative sociali di tipo B iscritte nella sezione Provinciale dell'albo delle cooperative sociali di tipo B (L.8 novembre 1991 n.381). L'agevolazione si applica nel caso in cui le la Cooperativa sociale dichiara di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria (gestione automatizzata tramite flag "C").

- La Provincia di **Trieste**, per gli atti e le operazioni svolte degli stessi soggetti di cui al punto precedente, ha previsto, a far data dal 01/01/2010, l'esenzione dell'imposta. Nelle more delle implementazioni SW tali

casistiche potranno essere gestite valorizzando il flag "I" presente nel campo esenzioni delle procedure telematiche.

- La Provincia di **Olbia-Tempio** ha previsto di applicare l'IPT, senza nessuna percentuale di maggiorazione, per le formalità a favore delle seguenti categorie di persone:
 - a) diciottenni e diciannovenni in caso di formalità riguardanti veicoli di cilindrata non superiore a 1000 c.c.:(flag "D")soggetti che abbiano un reddito pari o inferiore all'importo dell'assegno sociale;
 - b) ·soggetti che abbiano un reddito pari o inferiore all'importo dell'assegno sociale. Per il corretto calcolo dell'imposta selezionare il flag "O" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

- La Provincia di **Roma** ha previsto l'applicazione della tariffa IPT base di cui al D.M.435/98, quindi senza alcuna percentuale di maggiorazione, per le formalità relative alle seguenti casistiche:
 - a) formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
 - b) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C- servizio pubblico non di linea).
 - d) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
 - e) formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

Per il corretto calcolo dell'IPT delle casistiche di cui al punto 1 e 2 selezionare il flag "R" nel campo disabile presente nella maschera degli importi delle procedure telematiche.

➤ NUOVI REGOLAMENTI IPT

Dal 2008 alcune Amministrazioni Provinciali hanno adottato il nuovo schema di regolamento IPT che prevede, oltre a numerose agevolazioni già descritte nella presente scheda, anche le seguenti innovazioni:

- 1) **Trasferimento di proprietà a tutela del venditore:** il nuovo Regolamento IPT prevede che il venditore rimasto intestatario a PRA, può richiedere la trascrizione del trasferimento anche senza presentazione del certificato di proprietà e senza versamento dell'IPT.
L'Ufficio Provinciale ACI dovrà procedere al recupero dell'imposta dovuta nei confronti dell'acquirente. Per il corretto calcolo degli importi, nei casi in cui le procedure sono già state aggiornate, dovranno essere valorizzati:
 - nel campo forma atto presente nella maschera documentazione delle procedure telematiche, uno dei seguenti valori:
 - 4) **TA:** Tutela del venditore- Atto pubblico
 - 5) **TB:** Tutela del venditore - Scrittura privata
 - 6) **TC:** Tutela del venditore.- Sentenza Giudiziaria
 - 7) **TD:** Tutela del venditore - Atto Amministrativo
 - nel campo "agevolazione disabile" presente nella maschera degli importi il flag "W"

Biella e Torino hanno subordinato il beneficio a condizione che il venditore, rimasto intestatario al PRA, alleggi al trasferimento di proprietà copia del documento d'identità o di riconoscimento del soggetto acquirente ovvero di certificazione anagrafica.

- 2) **Trasferimento di proprietà ex art.2688 c.c.:** il nuovo Regolamento IPT prevede che, nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per godere dell'esenzione IPT, debba comunque essere versata l'IPT relativa alla mancata trascrizione del trasferimento a favore del primo soggetto acquirente (venditore non intestatario al PRA).

La procedura, nei casi in cui le procedure sono già state aggiornate, a fronte della valorizzazione di un flag di esenzione (es: flag concessionario), calcolerà l'IPT dovuta per la mancata trascrizione, a fronte della valorizzazione di un flag di riduzione (es: flag di agevolazione per disabile sensoriale) calcolerà la somma dell'IPT ridotta e l'IPT dovuta per la mancata trascrizione.

3) **Modico valore:** la Provincia determina il modico valore, ossia il valore al di sotto del quale non si procede a rimborsi o recuperi;

4) **Gestione formalità respinte:** il nuovo Regolamento IPT prevede che nel caso in cui la seconda o successiva presentazione, a seguito di formalità respinta per insufficienti importi IPT, venga effettuata oltre i 60 gg. dalla data di emissione della carta di circolazione (nel caso di iscrizioni) o della data dell'atto (nel caso delle altre formalità) si devono corrispondere oltre la differenza dovuta e non versata nella precedente presentazione, anche le sanzioni, ed i relativi interessi di mora, calcolati sull'importo IPT versato in seconda o successiva presentazione.

In altri termini ciò significa che pure nel caso in cui in prima istanza sia stato versato un importo IPT uguale o superiore all'IPT base ma inferiore a quanto dovuto, trascorsi i termini di tardività , è necessario corrispondere sanzioni e interessi moratori.

E' opportuno ricordare che, secondo i principi generali dell'istituto del ravvedimento operoso, a fronte di formalità respinta per importi insufficienti non è possibile invocare la riduzione della sanzione, prevista dal ravvedimento, nelle successive presentazioni.

Nelle more delle implementazioni SW tali casistiche, prevedendo un versamento inferiore a quanto calcolato dalle attuali procedure, dovranno essere gestite dagli sportelli degli Uffici Provinciali ACI tramite forzatura importi, previa determinazione del corretto calcolo dell'IPT.